

Alert

Insolvency procedures and restructurings - Review

“Cram down” per il diniego erariale nella composizione delle crisi da sovraindebitamento.

LA NOVITÀ NORMATIVA.

Il nuovo comma 3 *quater* dell’art. 12, L. n. 3/2012¹, di immediata applicazione, statuisce che *“Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi **anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria** quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

Cerchiamo di conoscere meglio questa novità normativa, attraverso la sua prima applicazione giurisprudenziale.

LA PRIMA APPLICAZIONE GIURISPRUDENZIALE.

Il Tribunale de La Spezia, Est. Gaggioli, in data 14 gennaio 2021 (ne Ilcaso.it), ha fatto applicazione della norma citata.

Ciò è avvenuto in un caso in cui l’amministrazione finanziaria aveva manifestato espressamente la volontà di non aderire ad una proposta di trattamento del credito fiscale formulata dal debitore in sede di accordo ai sensi dell’art. 8, L. n. 3/2012.

La decisione in esame precisa che il “*cram down*” è consentito:

- (i) ove l’adesione dell’erario sia decisiva ai fini dell’esito del voto; e
- (ii) la proposta consenta all’erario stesso di ottenere un soddisfacimento maggiore rispetto a quello ricavabile dalla liquidazione del patrimonio.

La pronuncia richiama l’applicazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, nella sua accezione di presidio di tutela dell’efficienza della pubblica amministrazione.

¹ Inserito dall’art. 4 *ter*, comma 1, lett. f), D.L. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176/2020; per l’applicabilità di tale disposizione vd. art. 4 *ter*, comma 2, del citato D.L.

Alert

Insolvency procedures and restructurings - Review

IL “CRAM DOWN” PER IL DINIEGO ERARIALE NEL NOSTRO ORDINAMENTO.

La conversione in voto positivo di quello negativo (o dell'inerzia) dell'Agenzia delle Entrate rispetto alla proposta di accordo di composizione della crisi si affianca ai recenti interventi del legislatore in relazione ai casi di “mancanza di voto” e “mancanza di adesione” dell'amministrazione finanziaria in tema di concordato preventivo (artt. 180, 182bis e 182ter l.f.).

Inoltre, esso si inserisce nel quadro dell'altrettanto recente correzione del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che all'art. 48, comma 5, ora statuisce che *“Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

È dunque un preciso orientamento del legislatore quello di cercare di valorizzare al meglio le finalità delle procedure alternative di risoluzione della crisi, affidando un ruolo preminente alla valutazione del Tribunale in sede di disamina della proposta.

Nei prossimi numeri, come già preannunciato, continueremo ad entrare “nel vivo” dei recenti correttivi al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

24.2.2021

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Alessandro Fermi, Associate

E: a.fermi@nmlx.it

T.: +39 02 6575181

Antonio Ferrero, Associate

E: a.ferrero@nmlx.it

T.: +39 02 6575181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it